



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Servizio Legale

Emanato con D.R. rep. n. 1598, prot. n. 103339/2022, del 6 luglio 2022

Modificato con D.R. rep. n. 1508/2023, prot. n. 105990/2023, del 26 giugno 2023

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL RUOLO DEGLI AVVOCATI DI ATENEO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio della professione forense da parte dei funzionari Avvocati interni all'Università degli Studi di Pavia, nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale dagli stessi svolta, in attuazione dell'art. 9, DL n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014.

Art. 2 – Istituzione del ruolo degli Avvocati di Ateneo

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è istituito il ruolo degli Avvocati di Ateneo, composto dai dipendenti adibiti alla trattazione degli affari legali dell'ente e iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Pavia ai sensi dell'art. 23, L. n. 247/2012.
2. Gli Avvocati di Ateneo operano al servizio esclusivo dell'Università degli Studi di Pavia, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Gli Avvocati di Ateneo operano sotto il coordinamento e l'unità di indirizzo del Direttore Generale e del Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali, il quale risponde dell'attività complessivamente svolta dall'Ufficio direttamente agli organi di vertice dell'Ateneo.
4. Il Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali è scelto tra gli Avvocati di Ateneo.
5. L'Università stabilisce autonomamente, in base a valutazioni di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, degli Avvocati di Ateneo, oppure di professionisti del libero foro, nei casi consentiti dalla legge.

Art. 3 – Condizione giuridica degli Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati di Ateneo, in qualità di dipendenti dell'Università e professionisti legali al tempo stesso, sono soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, sia all'Ordinamento professionale forense.



2. Possono acquisire la qualifica di Avvocati di Ateneo i dipendenti adibiti alla trattazione di affari legali all'interno dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali, di categoria non inferiore alla D (o equivalente secondo la contrattazione collettiva vigente), che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.
3. La qualifica di Avvocato di Ateneo si acquisisce, previa attribuzione di funzione del Direttore Generale, a far tempo dalla deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che autorizza l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo. Tale qualifica si intende rivestita e confermata per gli Avvocati che risultano già iscritti nell'Elenco Speciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. L'attribuzione di funzione agli Avvocati in possesso dei previsti requisiti, secondo la dotazione di servizio, è disposta con provvedimento del Direttore Generale, previo parere del Responsabile.
5. La perdita della qualifica di Avvocato di Ateneo è dichiarata con atto motivato del Direttore Generale e può conseguire a una delle seguenti cause:
 - a) mobilità volontaria del dipendente verso altro Servizio dell'Università o altro ente pubblico;
 - b) richiesta del dipendente di cessazione dalla funzione di Avvocato di Ateneo, con cancellazione dall'Elenco Speciale, mantenendo la posizione lavorativa presso l'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali e assegnazione a diversa funzione;
 - c) collocamento in aspettativa, secondo le vigenti norme di legge;
 - d) irrogazione di sanzione disciplinare connessa allo *status* di dipendente pubblico e/o di Avvocato, ove la gravità della fattispecie contestata renda incompatibile il permanere del rapporto fiduciario con gli organi di vertice dell'Ateneo;
 - e) cancellazione dall'Elenco Speciale disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;
 - f) tutte le altre ipotesi in cui la legge preveda l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
6. Nei casi di perdita della qualifica di Avvocato di Ateneo, il Direttore Generale dispone la trasmissione dell'atto di cessazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
7. Gli Avvocati di Ateneo svolgono attività di natura professionale e di elevata specializzazione tecnico-giuridica e sono prioritariamente destinati alle mansioni di natura professionale elencate al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento.
8. Gli Avvocati di Ateneo svolgono la loro attività lavorativa con autonomia e indipendenza di giudizio, nel rispetto della libertà di pensiero e della dignità che caratterizzano la professione forense. Rispondono al Rettore e al Direttore Generale, ciascuno per le pratiche



di rispettiva competenza, dell'espletamento del proprio mandato professionale.

9. A ciascun Avvocato di Ateneo della categoria D che abbia maturato almeno due anni continuativi di iscrizione all'Elenco Speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Pavia come Avvocato dell'Università, può essere assegnata dal Direttore Generale l'indennità di responsabilità di cui all'art. 64, comma 2, lett. d) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università per il triennio 2016-2018 (o equivalente indennità prevista da successivi CCNL). L'importo dell'indennità è determinato direttamente dal Direttore Generale, tenendo conto degli elementi previsti dal modello di pesatura delle responsabilità definito dall'Ateneo.

Art. 4 – Attribuzioni degli Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati di Ateneo assicurano la tutela legale dell'Università di Pavia, in sede stragiudiziale e giudiziale. Forniscono inoltre consulenza giuridica agli organi di vertice, orientando la propria attività anche al fine della prevenzione e deflazione del contenzioso.
2. Gli Avvocati di Ateneo svolgono in via prioritaria le seguenti funzioni:
 - a) rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo nelle cause affidate al loro diretto patrocinio professionale;
 - b) istruttoria, esame e studio delle controversie, redazione di rapporti informativi e bozze di memorie difensive per l'Avvocatura Distrettuale e Generale dello Stato nelle cause dalla stessa patrociniate, nonché eventuale attività procuratoria in sede stragiudiziale e d'udienza delegata dall'Avvocatura dello Stato;
 - c) attività di coordinamento con i legali del Libero Foro, nei particolari casi in cui l'Ateneo attribuisca mandato a uno o più Avvocati del Libero Foro ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
 - d) redazione di pareri legali specialistici richiesti dagli organi di vertice dell'Università e dalle strutture decentrate in merito a particolari e/o complesse questioni di natura giuridico-legale;
 - e) supporto giuridico informale agli organi di vertice e alle strutture decentrate, mediante consulenza verbale e/o redazione di note sintetiche nei casi di pronta soluzione o nei casi per i quali non sia richiesto un approfondito esame o studio giuridico delle questioni;
 - f) partecipazione, in qualità di esperti giuridici, a gruppi di lavoro nell'ambito dei quali siano necessarie elevate competenze giuridico-legali;
 - g) attività di docenza nell'ambito di iniziative formative in materia giuridico-legale rivolte al personale dipendente dell'Università degli Studi di Pavia.



3. Nelle cause affidate direttamente al patrocinio degli Avvocati di Ateneo ai sensi della lett. a) del comma 2, il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, adotta apposito Decreto d'incarico previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di particolare necessità o di urgenza, l'approvazione del Consiglio di Amministrazione può intervenire successivamente al Decreto Rettoriale d'incarico, secondo le disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo in materia di decretazione Rettoriale d'urgenza.
4. Nel caso di cause affidate direttamente agli Avvocati di Ateneo ai sensi della lett. a) del comma 2, è cura degli stessi notificare tempestivamente all'Avvocatura dello Stato una nota informativa circa la scelta di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.
5. I pareri legali specialistici di cui alla lett. d) del comma 2 devono essere richiesti con preavviso commisurato alla complessità dell'affare e comunque non inferiore a 15 giorni, fatti salvi casi imprevedibili di necessità e urgenza. La richiesta di parere deve essere effettuata con nota scritta protocollata, recante in allegato tutta la necessaria documentazione. Ogni parere legale specialistico reca, di norma, la firma congiunta dell'Avvocato estensore e del Responsabile per presa visione e viene trasmesso per conoscenza al Direttore Generale.
6. Gli Avvocati di Ateneo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente articolo:
 - operano con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giudiziali;
 - sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale nonché lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza;
 - in quanto iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
 - agiscono nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi di Pavia, nel rispetto dell'incompatibilità con l'esercizio privato della professione prevista per gli Avvocati degli enti pubblici dall'art. 2, L. n. 339/2003.

Art. 5 – Conferimento di incarichi ad Avvocati del Libero Foro

1. In ragione della particolare complessità della controversia, l'Università può conferire mandato a uno o più legali del Libero Foro, sia in via esclusiva, sia unitamente a uno o più Avvocati di Ateneo, con delega congiunta o disgiunta.



2. Il conferimento del mandato legale agli Avvocati del Libero Foro avviene secondo le disposizioni e le procedure definite dalle fonti normative vigenti in materia.
3. Nel caso di cause affidate ad Avvocati del Libero Foro ai sensi del presente articolo, è cura del Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali, ove necessario, notificare tempestivamente all'Avvocatura dello Stato apposita nota informativa circa la scelta di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6 – Assegnazione e gestione delle pratiche da parte degli Avvocati di Ateneo

1. Il Direttore Generale e il Responsabile, nell'ambito delle loro funzioni di coordinamento e di indirizzo, curano la ripartizione delle pratiche e degli affari legali tra gli Avvocati di Ateneo.
2. L'assegnazione dei singoli affari consultivi e contenziosi è disposta in applicazione di una distribuzione del carico di lavoro secondo i seguenti criteri:
 - a) particolare specializzazione ed esperienza professionale maturata dal singolo professionista;
 - b) titoli culturali, accademici e di formazione post-laurea conseguiti da ciascun professionista;
 - c) valore economico, complessità e serialità della pratica o dell'affare legale;
 - d) carico di lavoro ed elenco delle pendenze di ciascun Avvocato di Ateneo;
 - e) puntualità negli adempimenti dimostrata nello svolgimento dei precedenti incarichi;
 - f) esigenza di favorire, ove possibile, la crescita professionale di ciascun Avvocato di Ateneo;
 - g) con particolare riferimento agli affari contenziosi, equa ripartizione degli stessi anche ai fini del percepimento dei relativi compensi professionali, ove non sia richiesta una particolare specializzazione in determinati settori.
3. Qualora la complessità della questione o particolari esigenze difensive lo rendano opportuno, l'assegnazione della pratica o dell'affare legale può avvenire in forma congiunta tra più Avvocati di Ateneo, di norma in numero non superiore a due per ciascuna pratica (coaffidamento). In tale ipotesi, viene sempre individuato l'Avvocato titolare, al quale spettano le decisioni finali circa le scelte strategiche, ferma la responsabilità professionale esclusiva di ciascun Avvocato coaffidatario per le singole attività in concreto svolte.
4. Fuori dei casi di assegnazione congiunta di cui al comma 3 del presente articolo, l'Avvocato titolare della pratica, sentito il Responsabile, può delegare altri Avvocati di



Ateneo a svolgere attività istruttoria o di sostituzione in udienza, sulla base di motivate e comprovate esigenze difensive. Nel caso di attività di sostituzione in udienza, l'Avvocato titolare rilascia apposita delega scritta ai fini della sostituzione processuale.

5. Gli Avvocati di Ateneo, nello svolgimento della loro attività professionale, possono essere supportati e coadiuvati da altro personale assegnato all'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali o ad altri uffici o strutture coinvolti nella pratica o nell'affare legale seguendo le indicazioni fornite l'Avvocato titolare della pratica.

Art. 7 – Rapporti degli Avvocati di Ateneo con gli uffici e le strutture dell'Università

1. Gli uffici e le strutture dell'Università sono tenuti, su richiesta degli Avvocati di Ateneo incaricati della gestione della singola pratica, a trasmettere tutti gli atti e i documenti necessari alla gestione degli affari contenziosi e alla trattazione delle questioni giuridiche in sede stragiudiziale.
2. Il singolo dirigente o responsabile di struttura fornisce agli Avvocati di Ateneo una relazione informativa circostanziata, nella quale devono essere esposti gli elementi di fatto e le principali problematiche giuridiche inerenti agli affari legali per cui è necessario il supporto degli Avvocati di Ateneo. La relazione sarà redatta in collaborazione e secondo le indicazioni fornite dall'Avvocato titolare della pratica.
3. Nell'ambito delle pratiche contenziose, il dirigente e/o responsabile di struttura cura che tutta la documentazione rilevante sia trasmessa agli Avvocati di Ateneo nei tempi richiesti, al fine di evitare qualunque pregiudizio derivante all'Università dal mancato rispetto dei termini processuali.
4. Eventuali ritardi, negligenze od omissioni nella trasmissione della documentazione non possono essere fonte di responsabilità per gli Avvocati di Ateneo incaricati della pratica.

Art. 8 – Disciplina dell'accesso agli atti

1. Allo scopo di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti di competenza degli Avvocati di Ateneo:
 - a) pareri legali specialistici e note a contenuto giuridico-legale redatti dagli Avvocati di Ateneo;
 - b) atti defensionali, consulenze tecniche e atti giudiziari in generale nell'ambito dell'attività contenziosa curata dagli Avvocati di Ateneo;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.



Art. 9 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

- 1. Agli Avvocati di Ateneo che prestano difesa in giudizio, in virtù di mandato conferito dal Rettore ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento, è riconosciuta la corresponsione dei compensi professionali spettanti per legge a seguito di provvedimento favorevole per l'Università.**
2. Per "provvedimento favorevole" si intende:
 - a) provvedimento, emesso da qualunque autorità giurisdizionale, nonché dal Capo dello Stato, che pronuncia nel merito della controversia e che comporta un sostanziale vantaggio per l'Università, quale che ne sia la denominazione (sono considerati tali, a titolo esemplificativo: sentenza definitiva e non definitiva, decreto, decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato provvisoriamente esecutivo, ordinanza; tali provvedimenti possono essere emanati all'esito di giudizio a cognizione piena, sommaria o cautelare);
 - b) provvedimento giurisdizionale che, pur non pronunciando nel merito della controversia, definisce la causa in senso favorevole all'Università, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (sono considerati tali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti che dichiarano: il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda di controparte oppure il suo difetto di legittimazione ad agire o la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio, la rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere; tali provvedimenti sono considerati favorevoli anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese del giudizio);
 - c) provvedimenti, equiparati a quelli giurisdizionali, nei quali sono sostanzialmente accolte le ragioni, o che comunque sono vantaggiosi per l'Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo: il lodo arbitrale, l'accordo di mediazione, la conciliazione giudiziale e gli atti di transazione giudiziale e stragiudiziale, nonché il fatto del pagamento del debito da parte del debitore in seguito a formale diffida. Le tipologie di provvedimenti elencati nella presente lettera sono in ogni caso considerati vantaggiosi per l'Amministrazione quando l'importo da corrispondere alla controparte sia pari alla metà della domanda o inferiore.
3. Fermi gli specifici limiti di cui all'art. 9, D. L. n. 90/2014, i compensi professionali sono riconosciuti sia nei casi di provvedimenti favorevoli all'Università con i quali la controparte venga condannata al pagamento delle spese di giudizio, sia nei casi di provvedimenti che, pur favorevoli all'Università, non rechino la liquidazione delle spese legali, oppure che



dispongano la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti. I compensi sono altresì riconosciuti per l'attività professionale effettivamente svolta e documentata dagli Avvocati di Ateneo nell'ambito delle cause patrociniate dall'Avvocatura dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, inerenti alle tipologie di provvedimenti favorevoli all'Università che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza del tempo prevalente.

Art. 10 – Criteri di quantificazione e modalità di liquidazione dei compensi professionali

1. **Nel caso di provvedimento favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, i compensi professionali sono quantificati nell'ammontare determinato dall'organo giudicante e recuperato dall'Università. Ai fini del recupero di dette somme, il Servizio Legale trasmette alla parte soccombente apposita richiesta di rifusione delle spese liquidate giudizialmente, più gli oneri obbligatori di legge, anch'essi interamente a carico della controparte. Nel caso in cui la controparte soccombente ometta di corrispondere la somma richiesta, il Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali accerta il mancato recupero.**
2. I compensi professionali sono quantificati prendendo come riferimento i valori per ciascuna fase contenuti nel Regolamento Ministeriale che disciplina le tariffe forensi vigente al momento del deposito del provvedimento favorevole (allo stato, DM 55/2014 e s.m.i.), con una decurtazione di vantaggio per l'Ateneo del 15%, nei seguenti casi:
 - a) cause conclusesi con provvedimento favorevole, anche non definitivo, senza liquidazione delle spese legali;
 - b) cause conclusesi con provvedimento favorevole, anche non definitivo, con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio;
 - c) cause patrociniate dall'Avvocatura dello Stato conclusesi con provvedimento favorevole, anche non definitivo, nell'ambito delle quali gli Avvocati di Ateneo abbiano svolto attività professionale effettiva e documentata, secondo le particolari disposizioni e con gli specifici limiti di cui all'art. 12 del presente regolamento.
3. **Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, i compensi professionali vengono corrisposti nei limiti dello stanziamento annuale specificamente previsto, dedicato ai costi inerenti agli onorari degli Avvocati di Ateneo; esaurito tale stanziamento, nulla può più essere corrisposto agli Avvocati di Ateneo nel corso dell'anno di esercizio. Ai fini della**



determinazione dello stanziamento di cui al presente comma, l'Università è tenuta al rispetto dei limiti di legge vigenti (allo stato, art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014).

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la richiesta di liquidazione dei compensi è effettuata mediante apposita notula esplicativa, predisposta dall'Avvocato di Ateneo titolare della pratica. La notula così predisposta è validata dal Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali, il quale verifica la corretta applicazione delle tariffe professionali forensi e delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
5. La notula esplicativa di cui al comma 3 del presente articolo, validata dal Responsabile, è trasmessa al Direttore Generale, il quale adotta, previa verifica, apposita determina di pagamento dei compensi professionali, che vengono erogati dal Servizio preposto al trattamento economico e previdenziale di Ateneo.

Art. 11 – Criteri di ripartizione ed erogazione dei compensi professionali

1. Il compenso professionale spetta all'Avvocato di Ateneo titolare della pratica ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Nel caso di mandato congiunto tra più Avvocati di Ateneo ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento, i compensi sono ripartiti tra gli Avvocati titolari del mandato (coaffidatari), in maniera proporzionale all'attività effettivamente svolta da ciascuno, secondo la percentuale previamente concordata tra gli stessi, d'intesa con il Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali. All'Avvocato titolare della pratica spetta – di norma – una percentuale non inferiore al 60%.
3. Parte dei compensi relativi a ogni singola causa viene corrisposta agli Avvocati di Ateneo che abbiano svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del presente regolamento, per l'importo corrispondente e proporzionato all'attività effettivamente svolta, in ogni caso compreso tra un minimo del 5% e un massimo del 25% per ciascun avvocato coinvolto.
4. Quando la causa è stata affidata al patrocinio congiunto di un Avvocato di Ateneo e di un Avvocato del libero foro, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente regolamento, i compensi professionali dovuti all'Avvocato di Ateneo sono quantificati in misura corrispondente all'attività professionale effettivamente svolta e rigorosamente documentata da quest'ultimo, previa approvazione del Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali. A tal fine, si applicano i valori per ciascuna fase contenuti nel Regolamento Ministeriale che disciplina le tariffe forensi, con una decurtazione



comunque non inferiore al 65%.

5. Le somme eventualmente recuperate dalle controparti a titolo di capitali e interessi, non costituenti compensi professionali, confluiscono nel bilancio dell'Amministrazione.
6. Il totale dei compensi professionali corrisposti a ogni singolo Avvocato di Ateneo non può superare il relativo trattamento economico annuo complessivo.
7. Relativamente all'Avvocato di Ateneo di categoria EP (o equivalente inquadramento contrattuale) o dirigente trova ulteriormente applicazione, anche in materia di limiti retributivi, la disciplina degli incarichi aggiuntivi così come definita dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal pertinente regolamento di Ateneo vigenti nel tempo.
8. I compensi professionali disciplinati dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Università e gravano su apposito capitolo di bilancio per la parte imponibile e per gli oneri riflessi a carico dell'Ente. All'atto della liquidazione, l'Ente applica le ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali di legge. L'IRAP, non essendo un onere riflesso, rimane integralmente a carico del datore di lavoro, in ragione del fatto che i lavoratori dipendenti non sono soggetti passivi ai fini IRAP.
9. I compensi professionali si aggiungono altresì agli incentivi per le funzioni tecniche spettanti agli Avvocati di Ateneo per l'attività di assistenza consultiva e contenziosa eventualmente prestata nell'ambito delle gare d'appalto bandite dall'Università, oppure in fase di esecuzione dei relativi contratti, secondo le norme contenute nel relativo regolamento di Ateneo.
10. All'atto della validazione e liquidazione dei compensi, il Responsabile dell'Ufficio preposto alla trattazione degli Affari legali tiene conto del rendimento individuale, in termini di professionalità e di impegno posto, provvedendo a una riduzione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato rispetto dei termini processuali, con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
 - b) colpevole assenza a udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
 - c) comportamenti, sia in sede processuale che extraprocessuale, che abbiano dato luogo a responsabilità deontologica definitivamente accertata da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, con irrogazione di un qualunque provvedimento disciplinare definitivo.



11. L'eventuale riduzione del compenso spettante viene definita dal Direttore Generale in relazione alla gravità del comportamento e dell'entità degli effetti pregiudizievoli dallo stesso causato. Nei casi di maggior gravità, si potrà arrivare alla perdita del diritto alla corresponsione compenso spettante ed eventuale obbligo di restituzione dello stesso, ove già erogato.
12. Il Direttore Generale, qualora in sede di liquidazione dei compensi provveda ad eventuali riduzioni ai sensi del comma 10 del presente articolo, è tenuto ad informare preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle riduzioni operate non può essere ripartito tra gli altri avvocati e confluiscere nel bilancio dell'ente.

Articolo 12 – Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati di Ateneo in caso di difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato

1. Nelle cause patrociniate dall'Avvocatura dello Stato, in caso di provvedimento favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 2 del presente regolamento, agli Avvocati di Ateneo che abbiano contribuito all'impostazione della difesa mediante redazione di relazioni difensive di elevato contenuto tecnico-giuridico, oppure abbiano svolto attività procuratoria nelle udienze, è corrisposto il compenso professionale previsto per le singole attività effettivamente svolte e rigorosamente documentate, in applicazione dell'art. 10, comma 2, lett. d) del presente regolamento.
2. La quantificazione del compenso professionale dovuto agli Avvocati di Ateneo ai sensi del presente articolo viene effettuata prendendo come riferimento i valori contenuti nel Regolamento Ministeriale vigente relativo ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, unicamente per le seguenti fasi e attività, anche cumulabili tra loro:
 - a) redazione di relazioni difensive di elevato contenuto tecnico-giuridico, tempestivamente trasmesse all'Avvocatura dello Stato: corresponsione del compenso corrispondente alle fasi di: studio della controversia e/o introduttiva del giudizio e/o cautelare e/o istruttoria/di trattazione e/o decisionale, con decurtazione del 40%;
 - b) partecipazione alle udienze su delega dell'Avvocatura dello Stato: corresponsione del compenso corrispondente alle fasi: introduttiva del giudizio e/o istruttoria/di trattazione e/o decisionale, con decurtazione del 50%.
3. Non possono essere erogati compensi professionali agli Avvocati di Ateneo qualora l'attività di collaborazione svolta nelle cause patrociniate dall'Avvocatura dello Stato si sia limitata alla mera trasmissione della documentazione rilevante, oppure alla mera redazione di note accompagnatorie o richieste di pareri.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Servizio Legale

4. Alla notula di pagamento redatta dall'Avvocato di Ateneo titolare della pratica e validata, dopo verifica, dal Responsabile, deve essere allegata – ai fini dell'erogazione del compenso – copia della relazione difensiva di elevato contenuto tecnico-giuridico predisposta per l'Avvocatura dello Stato, oppure il verbale di udienza dal quale si evinca chiaramente la partecipazione alla stessa su delega dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 13 – Oneri connessi all'esercizio della professione

1. Tutti gli oneri e le spese relativi e conseguenti all'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati sostenuti dagli Avvocati di Ateneo, ivi inclusi quelli derivanti dalla formazione obbligatoria richiesta agli Avvocati, sono posti a carico dell'Università.
2. In considerazione dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'ordinamento professionale forense, l'Università garantisce agli Avvocati di Ateneo la copertura assicurativa per l'attività professionale, con oneri a carico dell'Università medesima.
3. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva in favore dell'Università, i costi relativi agli strumenti informatici necessari allo svolgimento dell'attività professionale, quali dispositivi di firma digitale, caselle PEC, abbonamenti a banche dati giuridiche e strumenti di gestione del processo telematico, sono interamente a carico dell'Università.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo *on line* del relativo provvedimento di emanazione.